

COPIA



COMUNE DI BONAVIGO
PROVINCIA DI VERONA

N. **32** REG. DELIB.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RIDUZIONI TARIFFE NON DOMESTICHE DEL TRIBUTO TASSA SUI
RIFIUTI – TARI –ANNO 2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17.45** nella sede municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. **NICOLA NOVIELLO**, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 2020, con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Gisella Trescato, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: : RIDUZIONI TARIFFE NON DOMESTICHE DEL TRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI – TARI –ANNO 2020.

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 21/09/2020, il Comune di Bonavigo ha deliberato le tariffe TARI per l'anno 2020 riservandosi di adottare con successivo provvedimento, per il solo anno 2020 ed in via eccezionale, riduzioni a favore delle utenze non domestiche, per cercare di contrastare gli effetti negativi sulle attività economiche, effetti generati dalla pandemia da COVID-19.

DATO atto che il quadro normativo di riferimento, nel quale i Comuni sono chiamati per definire il contesto operativo della tassa sui rifiuti, ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020) per far fronte alla quale lo Stato italiano ha adottato i seguenti principali provvedimenti:

- al fine di affrontare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

Nel dettaglio le attività economiche sono state sospese a seguito della sotto riportata normativa:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;

- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

Il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a 30 giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

L'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive

adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9 – 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 10 aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020;

In data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL - Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Giova infatti ricordare che la tassa rifiuti, in ogni caso, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Con la stessa nota, IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della legge 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Da parte sua, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che "con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" declinare selettivamente l'intervento regolatorio". Con la citata deliberazione, ARERA, "ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione;

Ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL - Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n.158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- "tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1 comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone

lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze";

- "Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA";
- "Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relativo al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla Tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'Ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali. Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti;

Questa amministrazione ritiene necessario tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività concedendo, per l'anno 2020, alle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti, una riduzione applicata alla tariffa parte variabile, escludendo i periodi di chiusura delle attività causa lockdown quantificabili in mesi due;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'Ufficio Tributi, ammonta a circa € 3.000,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio di Previsione 2020 capitolo 1749 spese per esenzioni e riduzioni nell'applicazione della TARI;

Tutto ciò premesso,

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- il comma 3-bis dell'art. 106 del decreto legge 34 del 19/05/2020 (decreto rilancio), così come modificato con la legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, il quale ha previsto per l'esercizio finanziario 2020 il differimento al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, per effetto del Deliberazione n. 104 del 11/11/2019 del Presidente della Provincia di Verona, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del Decreto legislativo n. 267/2000 di cui alla nota prot. n. 5524 del 21/09/2020;

SI PROPONE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare per l'anno 2020 tutte le agevolazioni previste nel 2019 per le utenze non domestiche in accordo alle disposizioni del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina della TARI", prevedendo inoltre una ulteriore riduzione applicata alla parte variabile della tariffa , escludendo i periodi di chiusura delle attività causa lockdown quantificabili in mesi due;
3. Di incaricare l'Ufficio Tributi alla individuazione delle attività che sono state oggetto di lockdown e di applicare, pertanto, alle ditte interessate la riduzione dovuta;
4. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in circa € 3.000,00, trova copertura nello stanziamento di Bilancio di Previsione 2020 capitolo 1749 spese per esenzioni e riduzioni nell'applicazione della TARI;
5. Di stabilire che, per l'anno 2020, il versamento della TARI deve essere effettuato in n. tre rate con scadenza 31/10/2020 – 30/11/2020 – 31/12/2020;
6. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 , comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere _____FAVOREVOLE_____

Bonavigo, li _____21.09.2020_____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (_D.5_ Q.F.)
F.to Rag. Fulvio Bertoldo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere _____FAVOREVOLE_____ sotto il profilo contabile.

Bonavigo, li _____21.09.2020_____ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.5_ Q.F.)
Rag. Fulvio Bertoldo

IL COMMISSARIO
F.to Dr. Nicola Noviello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gisella Trescato

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.


BONAVIGO li

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

BONAVIGO li

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin



ROBERTO FANCHIN
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
VERBALE N. 13 DEL 21/09/2020

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE NON DOMESTICHE DEL TRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2020.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Commissario Straordinario da assumere con i poteri del Consiglio Comunale ad oggetto: "Riduzione delle tariffe non domestiche del tributo Tassa sui Rifiuti – TARI – anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 239 del D.Lgs.vo 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, il quale prevede:

- Al comma 1, lettera b) che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- Al comma 1-bis, che nei pareri venga "espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

CONSIDERATO

- Che il Comune si è avvalso (anche per effetto della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19 stante l'oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI) nella costruzione delle tariffe 2020, della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, alla luce del quale i Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27/12/2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- Che al fine di agevolare le aziende nella difficile fase di riavviso delle attività economiche, è prevista una specifica riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche;
- Che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio tributi, ammonta a circa € 3.000,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento del Bilancio di Previsione al Capitolo 1749;

VISTO

Il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area contabile del Comune di Bonavigo

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera attinente all'oggetto, limitatamente alle implicanze finanziarie che essa comporta.

Bonavigo, li 21/09/2020

L'Organo di Revisione
Dott. Roberto Fanchin